

ACCORDO QUADRO

TRA

L'ASSOCIAZIONE PROVINCIALE ALLEVATORI di CREMONA

E

**IL CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI
DELL'ECONOMIA AGRARIA (CREA)**

La Associazione Provinciale Allevatori di Cremona (di seguito **APA-CR**), con C.F. 80002100198, sede a Cremona, in Località Migliaro, via Bergamo 292, rappresentato dal Dott. Riccardo Crotti, che agisce in qualità di Presidente (pro tempore) della stessa

e

il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (di seguito **CREA**), con C.F. 97231970589, sede a Roma, in via Po 14, rappresentato dal Dr. Salvatore Parlato che agisce in qualità di Commissario Straordinario (pro tempore) dello stesso.

Premesso che

L'APA-CR cura l'erogazione di tutti i servizi volti alla definizione di obiettivi di miglioramento sia da un punto di vista zootecnico che genetico per la reale soddisfazione delle esigenze espresse ed inesprese dei propri utenti e *stakeholders*.

In particolare l'APA-CR:

- detiene e gestisce i libri genealogici di razza interfacciandosi con i soggetti e le Associazioni di allevatori coinvolte;

	– svolge i controlli inerenti l'attività produttiva del bestiame, quali i controlli	
	funzionali, e la relativa elaborazione e validazione dei dati;	
	– realizza i servizi, denominati di assistenza tecnica, per tutte le specie e	
	razze di bestiame allevato.	
	Il CREA:	
	– è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con	
	personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Mipaaf, istituito con	
	Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1	
	comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza	
	scientifica nel settore agricolo, ittico, forestale, nutrizionale e	
	socioeconomico nonché piena autonomia scientifica, statutaria,	
	organizzativa, amministrativa e finanziaria;	
	– valorizza e promuove la ricerca scientifica e applicata, l'innovazione	
	anche attraverso attività di tipo sperimentale, nonché progetti e impianti	
	pilota, anche al fine di promuovere uno sviluppo agricolo e rurale sostenibile	
	e di utilizzare a scopi produttivi e di tutela le zone marginali e svantaggiate	
	del territorio nazionale e i sistemi acquei;	
	– individua processi produttivi e tecniche di gestione innovativi anche	
	attraverso miglioramenti genetici ed applicazione e controllo delle	
	biotecnologie;	
	– fornisce consulenza ai Ministeri, alle regioni e province autonome, a	
	loro richiesta, anche nel quadro di accordi di programma stipulati con gli	
	stessi;	
	– esegue ricerche a favore di imprese del settore agricolo, ittico e	
	agroindustriale;	

	– sviluppa percorsi di innovazione tecnologica, sostiene obiettivi di	
	qualificazione competitiva dei sistemi agro-alimentari e agro-industriali,	
	favorisce l'integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di	
	ricerca e stimola sinergie con le attività di ricerca a carattere regionale,	
	nazionale, comunitario e internazionale;	
	– opera attraverso Strutture di Ricerca distribuite sul territorio	
	nazionale, fra le quali si colloca il Centro di ricerca per le produzioni foraggere	
	e lattiero-caseari di Lodi (di seguito CREA-FLC).	
	In particolare il CREA-FLC:	
	– rappresenta il centro di ricerca impegnato nell'intera filiera zootecnica	
	(dalla produzione foraggera, all'allevamento del bestiame fino alla	
	trasformazione casearia);	
	– è attivamente impegnato anche nelle tematiche legate alla zootecnia	
	di precisione, alla modellistica a fini predittivi delle produzioni zootecniche,	
	alla ottimizzazione dell'alimentazione e del razionamento animale e alla	
	caratterizzazione dei fattori di variabilità che incidono sulla qualità del latte e	
	dei prodotti ad esso correlati.	
	Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue	
	Art. 1 - Valore delle premesse	
	Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante di questo	
	Accordo.	
	Art. 2 – Finalità	
	Il CREA e l'APA-CR (di seguito le Parti) intendono sviluppare un accordo che	
	favorisca delle sinergie operative, che consenta l'integrazione fra le <i>mission</i> e	

	le competenze delle Parti. L'APA-CR garantisce l'interfaccia con il territorio,	
	tramite la sua rete di tecnici aziendali, e l'accesso ai propri database, nel	
	rispetto dei vincoli della privacy. Il CREA fornisce le competenze scientifiche	
	e sperimentali attinenti alla zootecnia, tramite il CREA-FLC.	
	Le Parti individuano fra le tematiche importanti di collaborazione: la zootecnia	
	di precisione, la valorizzazione informativa dei database dell'APA-CR e il	
	miglioramento della qualità dell'insilato.	
	Art. 3 - Responsabilità	
	Il responsabile dell'attività per l'APA-CR sarà il Direttore, Dott. Giovanni	
	Tagliaferri; il responsabile dell'attività per il CREA sarà il Direttore del CREA-	
	FLC, Dott. Andrea Galli.	
	Art. 4 – Comitato Tecnico di Gestione	
	Con la sottoscrizione dell'Accordo Quadro è istituito d'intesa tra le Parti un	
	<i>Comitato tecnico per la sperimentazione</i> (di seguito CTS) che rappresenterà	
	l'organo di riferimento per la gestione operativa delle attività. Al CTS	
	parteciperanno i responsabili dell'attività per l'APA-CR e per il CREA di cui	
	all'art. 3 e due tecnici dell'APA-CR e due ricercatori del CREA, individuati dai	
	responsabili. Il CTS avrà il compito di definire i temi programmatici e i	
	programmi di ricerca sui quali concentrare la collaborazione tra le Parti e la	
	definizione di convenzioni operative e/o progetti congiunti, eventualmente	
	anche con altri soggetti pubblici o privati potenzialmente interessati, anche al	
	fine di ottenere eventuali contributi economici.	
	Art. 5 - Modalità operative e relazioni	
	Per ogni attività specifica, le Parti provvederanno alla stesura di convenzioni	
	operative, che saranno sottoscritte dai soggetti interessati individuati dalle	

	Parti attraverso il CTS. Le convenzioni operative includeranno, tra l'altro, i	
	criteri e le procedure che regoleranno gli impegni reciproci delle singole parti	
	che vi aderiscono, l'utilizzazione del proprio personale e delle proprie strutture	
	nell'ambito del programma, la regolamentazione delle responsabilità	
	giuridiche verso terzi, l'articolazione delle azioni in cui si sviluppa il progetto, i	
	tempi di esecuzione ed i contributi e/o finanziamenti dei soggetti partecipanti.	
	Le attività verranno eseguite prevalentemente in aziende zootecniche	
	individuare dall'APA-CR. Le attività sperimentali saranno svolte	
	prevalentemente presso le strutture del CREA-FLC a Lodi.	
	Ogni anno il CTS predisporrà una relazione sullo stato di attuazione del	
	presente Accordo Quadro, che sarà inviata a ciascuno dei firmatari ed agli altri	
	eventuali soggetti firmatari delle Convenzioni, contenente un <i>abstract</i> delle	
	attività svolte durante uno specifico periodo temporale.	
	Art. 6 – Finanziamento delle attività	
	Le risorse per il finanziamento delle singole convenzioni operative saranno	
	definite dalle parti in sede di stesura delle stesse e/o potranno derivare da	
	eventuali finanziamenti provenienti dai Ministeri, dalla Commissione Europea,	
	o ad altri soggetti esterni interessati. A tal fine le Parti si impegnano a	
	valorizzare la loro partecipazione a bandi progettuali stanziati da istituzioni	
	pubbliche nazionali ed europee, in grado di supportare l'attività prevista dalle	
	specifiche convenzioni.	
	Art. 7 - Riservatezza	
	Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei	
	propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente	
	riservata.	

Tutti i dati e le informazioni aventi natura confidenziale, in caso di volontà di pubblicità, espressa da ciascuna delle due parti, potranno essere utilizzate solo previa autorizzazione scritta all'altra Parte.

Art. 8 - Proprietà e utilizzazione dei risultati

Nell'ipotesi di risultati realizzati congiuntamente, in piena ed effettiva collaborazione, costituiti da contributi omogenei ed oggettivamente non distinguibili, ciascuna Parte potrà pubblicare e/o rendere noti i risultati delle attività, solo previa autorizzazione dell'altra Parte, che potrà essere negata solo per ragionevoli motivi legati a strette considerazioni sulla tutelabilità e l'eventuale sfruttamento della proprietà intellettuale e sullo sviluppo industriale di detti risultati.

In tal caso la gestione e la tutela di codesti risultati dovranno essere definiti nell'ambito di successivi accordi specifici sottoscritti dalle Parti.

Art. 9 - Durata, modifiche e procedura di rinnovo

Il presente Accordo entrerà in vigore a far data dalla sottoscrizione delle Parti contraenti e avrà durata decennale.

Qualsiasi modifica del presente Accordo dovrà essere concordata per iscritto ed entrerà in vigore solo dopo la relativa sottoscrizione di ciascuna delle Parti.

L'Accordo Quadro potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, convenendo alla stipula di un nuovo accordo.

Art. 10 – Oneri finanziari

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari per le Parti, salvo quanto previsto dalle Convenzioni Operative di cui all'art. 5, in relazione ai singoli programmi o progetti da realizzare.

	Art. 11 - Responsabilità per danni	
	Le Parti sono responsabili di qualunque danno che in conseguenza	
	dell'esecuzione delle attività, venga eventualmente arrecato a terze persone	
	o cose e ad altri enti pubblici e privati.	
	Art. 12 - Diritto di recesso	
	Ciascuna delle due Parti potrà recedere dal presente Accordo in ogni	
	momento, previo preavviso di sei mesi, da comunicarsi alla controparte con	
	lettera raccomandata.	
	Art. 13 – Trattamento dati personali	
	Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 196/2003, le Parti dichiarano	
	congiuntamente di essersi reciprocamente informate e di acconsentire che i	
	dati personali, raccolti per la predisposizione della presente Convenzione,	
	siano oggetto di trattamento finalizzato a tale scopo.	
	Art. 14 - Foro competente	
	Qualora insorgano questioni relative ad interpretazioni o all'esecuzione del	
	presente atto, le Parti si impegnano a perseguire la soluzione in via	
	amministrativa, preliminarmente rispetto alla proposizione di azioni giudiziali.	
	Nel caso in cui non fosse possibile raggiungere in questo modo l'accordo, per	
	ogni eventuale vertenza che dovesse sorgere tra le Parti, il Foro competente	
	sarà quello di Roma.	
	Art. 15 - Norme applicabili	
	La presente convenzione è impegnativa per le parti contraenti in conformità	
	delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai	
	precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra le parti, si applicano le disposizioni	
	del Codice Civile.	

Art. 16 - Oneri fiscali

Le Parti convengono che la presente convenzione, redatta in duplice copia, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art 4 – atti non aventi prestazioni e contenuti patrimoniali – della tabella parte II del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Le spese di registrazione, nonché ogni altro onere inerente o conseguente la presente convenzione, sono a carico della Parte richiedente.

L'imposta di bollo sarà assolta dalle parti in maniera paritetica.

Letto, confermato e sottoscritto

Roma, li 25/04/2016.....

per l'APA-CR

per il CREA

Il Presidente

Il Commissario Straordinario

Dott. Riccardo Crotti

Dr. Salvatore Parlato

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del codice civile, i sottoscritti dichiarano di approvare specificamente le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del presente accordo.

Roma, li 25/04/2016

per l'APA-CR

per il CREA

Il Presidente

Il Commissario Straordinario

Dott. Riccardo Crotti

Dr. Salvatore Parlato